

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE



All'Ill.mo Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA PUGLIA  
SEDE

Trasmetto il disegno di legge "Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori" nel testo approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione e su cui la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole.

Distinti saluti

avv. Pasquale Ciuffreda

d'ordine il Segretario



IL PRESIDENTE

Bari, 21 luglio 1974

Ill.mo Sig. Presidente  
5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
S E D E

e p.c.

Ill.mo Sig. Presidente  
Consiglio Regionale della Puglia  
S E D E

Comunico alla S.V. che questa Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge "Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori."

Con l'occasione la Commissione ha osservato che dovrebbe essere soppresso il 2° comma dell'art. 5 del disegno di legge di che trattasi la cui norma sarebbe opportuna se la legge fosse approvata in prossimità della conclusione dell'esercizio finanziario, in quanto richiama il disposto di cui alla legge statale n° 64/1955. Deve essere soppresso l'art. 6 che contiene la formula di promulgazione della legge.

Distinti saluti

(Prof. Marcello Rizzo)

002517	22LUG.1976	
Cal.	Classe	fasc.

*dat. fin. corso*

*attenzione!*

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDI-  
NARI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRA URBA-  
NE PER VIAGGIATORI.

Illustre Signor Presidente, illustri Colleghi,

il presente disegno di legge ha lo scopo di sovvenire, in analogia a quanto attuato nei decorsi esercizi, alle crescenti difficoltà economico-finanziario nelle quali si dibattono le imprese private concessionarie di pubbliche autolinee.

E' noto che il settore versa in una situazione di crisi a causa dei crescenti costi di personale e di esercizio, mentre la produttività del servizio non registra alcun sensibile aumento a causa della stazionarietà delle tariffe, che rende l'attività sempre meno remunerativa.

S'inscrive in questo quadro il crescente numero di rinunce al proseguimento dei servizi da parte di aziende piccole e medie, con la conseguente necessità, da parte della Regione, di procedere ad affidamenti precari con l'onere della copertura integrale del disavanzo maturato nella gestione delle autolinee abbandonate dalle imprese private, essendo impensabile che un servizio pubblico fondamentale per la collettività resti inefficiente.

In ogni caso le provvidenze di cui al disegno di legge in esame hanno carattere puramente transitorio in quanto l'obiettivo finale che la Regione si pone è la globale ristrutturazione e pubblicizzazione dell'intero settore, e mediante la costituzione di aziende consortili a base provinciale.

Infatti, in analogia con quanto praticato da altre regioni, l'intervento che viene operato con questo disegno di legge ha lo scopo di contenere la crisi dei concessionari privati assicurando agli organi politici quella disponibilità di tempo che occorre per una corretta impostazione del problema e per l'assunzione di conseguenti, idonee decisioni.

Il presente disegno di legge è in tutto analogo alla legge

ge regionale 29 gennaio 1976, n. 7, che ha accordato contributi allo stesso titolo per l'esercizio 1975.

Il limite massimo del contributo è stato elevato da lire 150 a lire 190 per autobus/Km., in considerazione dei maggiori costi relativi nel 1976 rispetto all'anno precedente, con la riduzione del contributo a lire 180 per autobus/Km. per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Lo stanziamento è già disposto sul Cap.179 del Bilancio regionale per l'esercizio 1975 nell'entità di 900 milioni.

Per quanto concerne, infine, le condizioni e modalità per l'assegnazione del contributo, si ritiene che il regolamento di attuazione della corrispondente legge 25/1/1975 n. 14 possa essere ritenuto valido anche per quella circostanza.

ing. Sella  
-----  
26/7/76

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

V^ COMMISSIONE

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE  
PER CONCESSIONI DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.--

DISEGNO DI LEGGE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ART. 1

Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1976, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1976 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

ART. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art.4 e la loro misura massima è fissata in £.190 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in £.180 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione

./.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

- 2 -

dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

ART. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla Giunta Regionale per l'analogo contributo relativo a l'anno 1975 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n° 14.

Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di £.40 per Km. di percorrenza.

ART. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di £.900 milioni.

ART. 5

All'onere di £.900 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede utilizzando le disponibilità del Cap. 179: "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in

./.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

- 3 -

concessione" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

*ms*

ART. 6

~~La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.~~